



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO
Deliberazione del Consiglio Provinciale

Delibera n. 65

OGGETTO: Approvazione regolamento corpo di Polizia Provinciale.

L'anno 1997 addì PRIMO del mese di AGOSTO alle ore 10.00
in Viterbo nell'apposita sala dell'Amministrazione Provinciale si è riunito il Consiglio
per trattare gli oggetti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di I convocazione.

Presenti Assenti

Barra Bruno	✓	
Battisti Bengasi		×
Battistoni Francesco	×	
Brachetti Regino	✓	
Capozzi Pietro Domenico		×
Cappelli Angelo		×
Ciuchini Vincenzo	×	
Conti Gianpaolo	×	
Di Mario Michele	×	
Dottarelli Luciano		×
Fratoni Lanfranco		×
Gemini Massimo	✓	
Giovannini Marcello	×	

Presenti Assenti

Marini Giulio	✓	
Nardini Ugo	✓	
Panunzi Enrico		×
Paolucci Pietro Maria	×	
Pompei Erino	×	
Rizzo Maurizio	✓	
Rossetti Romolo		×
Ruggeri Nadia		×
Sacconi Roberto		×
Sangiorgi Massimo	✓	
Sini Antonio		×
Torricelli Giancarlo	✓	

Presiede Il Presidente del Consiglio Provinciale: Regino Brachetti.
Assiste il sottoscritto Segretario Generale.
Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è pubblica.

Riferisce l'Assessore all'Agricoltura-Caccia e Pesca Mario Lega:

Il Consiglio Provinciale, con Delibera n° 43 del 5 aprile 1993, ha approvato il Regolamento del personale addetto alla Vigilanza Ittica Venatoria. Con lo stesso atto il Consiglio ha formalmente costituito il Corpo degli Agenti posti alle dipendenze dell'Amm.ne Prov.le;

Il 3° comma dell'art. 1 del regolamento prevede che "l'Amm.ne Prov.le" potrà, con deliberazione di Consiglio, suddividere in zone il territorio provinciale, assegnando ad ogni zona una o più pattuglie;

Il successivo 3° al 4° comma prevede che lo stesso Consiglio può strutturare in maniera diversa il Corpo prevedendo gradi e diverse qualifiche;

L'attuale consistenza dell'organico dell'Ente (tredici Agenti, tre Coordinatori di zona, dei quali uno con funzioni di Vice Comandante, un Comandante) impone di pensare ad una più articolata e costante presenza degli Agenti sul territorio.

Per raggiungere un tale obiettivo si ritiene indispensabile suddividere il territorio in 2 zone corrispondenti con gli ambiti territoriali di caccia, in ognuna delle quali operino pattuglie composte da due Agenti, dei quali uno assuma le funzioni di responsabile e sia in grado di impartire le disposizioni nei casi di urgenza e di impossibilità di collegarsi con i diretti superiori.

Con la suddivisione del territorio nelle due zone preposte si consenta agli Agenti una fattiva presenza e conoscenza di territorio in ragione degli istituti venatori e dei corpi idrici superficiali esistenti. In tal modo sarà possibile vigilare in modo più concreto pur non esistendo il rapporto ottimale proposto dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (i addetto ogni 3.000 ettari di territorio agro faunistico venatorio che prevederebbe, in ragione dei circa 300.000 Ha interessati nella provincia di Viterbo, per questa Amministrazione un organico di circa 100 unità), si realizzerà, infatti, una distribuzione omogenea del personale sul territorio consentendo ad ogni pattuglia di essere un punto di riferimento in modo particolare agli agenti ittici venatori volontari delle associazioni riconosciute.

Un ulteriore ausilio verrà anche dal vigente servizio di reperibilità, che consente pronti interventi in caso di necessità dell'organizzazione di adeguate turnazioni nell'orario di lavoro.

L'organizzazione sarà ottimizzata con la nomina di 3 Coordinatori di zona che creino un collegamento diretto ed immediato con il Coordinatore del Corpo con funzioni di Comandante, e sarà responsabile di zona, ad uno dei quali dovrà essere conferita la qualifica di Vice Comandante Vicario, che avrà anche il compito di sostituire il Comandante in caso di assenza.

In tal modo si eviteranno i vuoti di coordinamento che attualmente si possono verificare in caso di assenza del Comandante (congedi ordinari, temporanee reperibilità per motivi di servizio, malattie, etc.).

Infine, così come previsto dal 4° comma del Regolamento del personale di vigilanza, è necessario (anche perchè richiesto dalla Prefettura e dalla Questura) conferire al Corpo i gradi necessari per differenziare anche visivamente, di fronte ai cittadini utenti, le varie responsabilità ed i diversi compiti. Un tale adempimento diviene indispensabile ove si consideri che le guardie volontarie delle associazioni ittiche venatorie indossano divise facilmente confondibili con quelle degli Agenti Provinciali e hanno i gradi.

Visto il parere favorevole espresso dalle Organizzazioni Sindacali ed all'unanimità della competente commissione Agricoltura, Caccia e Pesca nella seduta del 25.07.1997;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio competente, e preso atto che non ricorrono presupposti per chiedere il parere contabile;

Tutto ciò premesso propone, a nome della Giunta Provinciale , di adottare il seguente provvedimento

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

D E L I B E R A

approvare il Regolamento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante ;

dare atto che il provvedimento della nuova struttura del Corpo non comporta aumenti di livello per il personale interessato e di conseguenza aumenti economici ed ulteriori aggravii per il bilancio dell'Ente. -

Intervengono i Consiglieri Nardini e Giovannini per chiarimenti.

Al termine il Presidente pone in votazione la proposta illustrata per alzata di mano che viene approvata con voti favorevoli 13 (tredici) e 2 (due) astenuti: (GIOVANNINI e TORRICELLI).

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, a termine di legge, come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Nicolò Piazza

IL PRESIDENTE

PRESIDENTE DEL CC. DIST. PROVINCIALE
(Regio BRACCHESI)

In pubblicazione all'Albo Provinciale per quindici giorni consecutivi dal 22 AGO. 1997

Viterbo, li 22 AGO. 1997

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Flavio BIZZARRINI

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Viterbo li - 8 SET. 1997

IL SEGRETARIO GENERALE

D'Ordine del Segr. Gen.le

F.to Cannone Dino

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
VITERBO**



REGOLAMENTO
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

INDICE

- ART.1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO**
- ART.2) QUALIFICAZIONE DEL CORPO**
- ART.3) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**
- ART.4) STRUTTURA DEL CORPO**
- ART.5) GRADI**
- ART.6) SERVIZIO**
- ART.7) ORARIO DI SERVIZIO**
- ART.8) ATTRIBUZIONE DEL COMANDANTE**
- ART.9) ATTRIBUZIONE DEL VICE COMANDANTE**
- ART.10) ATTRIBUZIONE DEI RESPONSABILI DI ZONA**
- ART.11) NORME GENERALI DI CONDOTTA**
- ART.12) QUALIFICHE RIVESTITE DAGLI APPARTENENTI AL CORPO**
- ART.13) AUTOMEZZI DI SERVIZIO**
- ART.14) EQUIPAGGIAMENTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO**
- ART.15) DOTAZIONE TECNICA INDIVIDUALE**
- ART.16) ARMI IN DOTAZIONE**
- ART.17) TESSERA DI RICONOSCIMENTO**
- ART.18) NORMA TRANSITORIA**

ALLEGATO A

DOTAZIONE TECNICA INDIVIDUALE : UNIFORME – ACCESSORI

ALLEGATO B

REGOLAMENTO SPECIALE

ART.1) OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La Provincia di Viterbo attua un servizio di Vigilanza Ittico Venatoria stradale e ambientale a mezzo di Guardie, costituenti un Corpo di Agenti, posto alle dipendenze della Provincia medesima.

Al Corpo delle Guardie dell'Amm.ne Prov.le si applicano le norme di cui al "Regolamento Organico Generale del Personale dipendente" e le norme del presente Regolamento.

ART.2) QUALIFICAZIONE DEL CORPO

Gli addetti al Corpo delle Guardie Provinciali rivestono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la qualifica di :

- Agenti di Polizia Giudiziaria;
- Agenti di Pubblica Sicurezza.

Tali attribuzioni sono esercitate, per lo svolgimento dell'attività di Polizia, nell'ambito del territorio Provinciale e nei luoghi dove sono comandati a prestare servizio.

ART.3) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

A) Al fine di una ottimale organizzazione del servizio nonché di una razionale distribuzione degli Agenti, il territorio Provinciale viene suddiviso in 2 zone, corrispondenti agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) VT1-VT2. Tale suddivisione potrà essere riconsiderata dall'Amm.ne in virtù di eventuali ampliamenti del numero degli addetti o di sopravvenute necessità operative conseguenti a nuove competenze attribuite da norme legislative nazionali o locali.

A ciascuna di tale zone viene assegnato, con determina del Dirigente, un numero di addetti corrispondenti alla metà della dotazione organica escluso il Comandante e, tra essi verrà individuato, per anzianità, un Responsabile di Zona.

B) Al fine di favorire la conoscenza complessiva del territorio Provinciale, il personale verrà distribuito nelle due Zone, di norma, con cadenza annuale. L'assegnazione degli addetti verrà stabilita con determina del Dirigente del Settore, sentiti il Comandante e i responsabili di Zona.

ART.4) STRUTTURA DEL CORPO

Il Corpo delle Guardie Provinciali è composto da:

- Un Comandante, con funzioni di Coordinatore del servizio;
- Tre Coordinatori di Zona, scelti tra gli Agenti, in base all'anzianità nella qualifica (salvo espressa rinuncia) e con parere positivo del Dirigente responsabile del servizio, sentito il Comandante. A parità di grado e di anzianità nella qualifica, verrà scelto il più anziano di età.

Tra gli Agenti responsabili di Zona verrà scelto, con gli stessi criteri di cui sopra, il Vice Comandante, con funzioni Vicarie del Comandante.

Le nomine in esecuzione dei principi surriportati, verranno attribuite con determina Dirigenziale.

Il Corpo opererà in base alle direttive ed alla programmazione del Dirigente del Settore, il quale vigilerà sull'espletamento del servizio e sull'assolvimento dei compiti di Istituto e sarà responsabile all'assolvimento dei doveri d'Ufficio nei confronti dell'Amm.ne.

ART.5) GRADI

Al personale in servizio presso il Corpo, al fine di rendere visibile la sua struttura ai cittadini ed alle autorità preposte, verranno conferiti i seguenti gradi che non comporteranno aumenti di livello e di trattamento economico:

- **COMANDANTE**, (Capitano) contraddistinto da N° 3 stellette a sei punte portate su ciascuna contropallina e da berretto con banda dorata.
- **VICE-COMANDANTE**, (Tenente) contraddistinto da N° 2 stellette a sei punte portate su ciascuna contropallina e da berretto con banda argentata.
- **RESPONSABILE DI ZONA**, (Sottotenente) contraddistinto da N° 1 stelletta a sei punte portate su ciascuna contropallina e da berretto con banda argentata
- **MARESCIALLO** dal compimento del 15° anno di servizio nella qualifica, fino alla data di collocamento in quiescenza, contraddistinto con una barra longitudinale di colore rosso sulle contropalline e da berretto con banda argentata.
- **BRIGADIERE** dal compimento dell' 8° anno di servizio fino al 15° anno di servizio-contraddistinto da baffo argentato sull'avambraccio della giacca o sulle contropalline della camicia e da berretto con banda nera.
- **AGENTE SCELTO** dal compimento del 4° anno di servizio fino all' 8° anno di servizio-contraddistinto da baffo rosso sull'avambraccio della giacca o sulle contropalline della camicia e da berretto con banda nera.
- **AGENTE** dalla data di assunzione come Agente di Polizia Provinciale fino al compimento del 4° anno di servizio.
In tale qualifica permarranno coloro che non possono avere il Riconoscimento di P.S., ai sensi dell'articolo 28 L. 157/92

I Gradi, da Agente semplice fino a Maresciallo, verranno conferiti con Determina del Dirigente responsabile del settore a seguito di relazione del Comandante del Corpo, che consulterà il responsabile di zona competente, dalla quale si rilevi l'idoneità dell'interessato.

I periodi di servizio presi in considerazione saranno esclusivamente quelli prestati come addetto al Corpo di Polizia Provinciale.

ART. 6 SERVIZIO

Gli Agenti avranno la sede di servizio nella caserma del Corpo.

Ogni agente sarà assegnato ad una zona; il Comandante, su indicazione del responsabile di Zona per particolari esigenze, potrà far prestare servizio agli agenti nella Zona diversa da quella di assegnazione.

Gli Agenti presteranno servizio suddivisi in pattuglie di due unità, in ciascuna delle quali il coordinamento spetterà al più elevato in grado oppure al più anziano di servizio o di età.

Il servizio dovrà essere predisposto dal Comandante suddividendo il personale in pattuglie ed indicando formalmente, in base ai principi surriportati, i vari responsabili.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale saranno tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dal superiore gerarchico, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso dovranno farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni per iscritto. Se la disposizione o l'ordine sarà rinnovato per iscritto, il rimostrante avrà il dovere di darne esecuzione. Non dovranno in ogni caso essere eseguite le disposizioni o gli ordini dei superiori quando siano in contrasto con la legge penale.

ART.7) ORARIO DI SERVIZIO

L'orario di lavoro settimanale sarà quello previsto dal C.C.N.L. vigente, nelle modalità stabilite dalla contrattazione decentrata a livello aziendale e sarà suddiviso in due o più turni sia diurni che notturni nell'arco delle ventiquattro ore.

Qualora particolari necessità lo richiedano, gli Agenti addetti alla vigilanza saranno tenuti a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti.

La distribuzione dell'orario di lavoro ordinario, di cui ai commi precedenti, sarà curato dal Comandante su indicazioni dei Responsabili di Zona, mediante ordini di servizio settimanale che, indicheranno esclusivamente il turno orario, senza l'indicazione della destinazione che verrà, invece, comunicata giornalmente.

Nella redazione degli ordini di servizio, verranno previsti opportuni turni di reperibilità, ripartiti fra tutti gli appartenenti al Corpo. Le pattuglie in turno di reperibilità saranno dotate di apparecchio telefonico cellulare e di auto di servizio presso il proprio domicilio. In caso di intervento l'orario di servizio partirà dal momento in cui l'Agente lascerà la propria abitazione, cosa che, di norma, dovrà avvenire immediatamente e comunque entro mezz'ora dal ricevimento della chiamata.

Dell'intervento compiuto verrà redatto apposito rapporto di servizio.

I giorni festivi lavorati dovranno essere recuperati, di norma, entro quindici giorni e, in ogni caso, non oltre il mese successivo.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono, per l'orario di servizio, le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione Provinciale

ART. 8) ATTRIBUZIONE DEL COMANDANTE

Il Comandante del Corpo è l'ufficiale di grado più elevato del Corpo di Polizia Provinciale ed ha il compito di coordinare il servizio di vigilanza ha la responsabilità complessiva del servizio su tutto il territorio provinciale, ne controlla la regolare esecuzione e ne rende conto mensilmente al Dirigente con rapporto scritto dal quale risulti la quantità e la qualità degli interventi effettuati dagli addetti e tutte le notizie atte ad informare sulla situazione del territorio in relazione alle competenze attribuite al Corpo.

Organizza periodiche riunioni con i Responsabili di Zona per garantire il coordinamento ed il corretto espletamento del servizio.

Propone al Dirigente, direttamente o su istanza dei Coordinatori di Zona, tutte le misure necessarie per il miglioramento e l'adeguamento del servizio.

Mantiene i contatti con le Autorità Amministrative e Giudiziarie.

Cura la trasmissione alle Autorità competenti degli atti e dei rapporti redatti dagli appartenenti al Corpo nei casi previsti dalla legge.

Relaziona, almeno annualmente, al Dirigente sullo stato della dotazione tecnica del Corpo

Rappresenta il Corpo di Polizia Provinciale in tutte le situazioni nelle quali ciò sia espressamente richiesto.

Svolge, a tutti gli effetti, le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ed interviene direttamente nelle più delicate operazioni di vigilanza.

Sorveglianza perché gli Agenti indossino sempre, durante il servizio, le divise nella foggia prescritta ed in condizioni decenti e siano dotati delle armi nelle occasioni nelle quali sia richiesta.

Sorveglianza perché i mezzi di trasporto e tutte le apparecchiature radio in dotazione siano usate esclusivamente per ragioni di servizio, siano mantenute in ordine, pulite ed in perfetta efficienza, verificando i consumi di carburante e registrando i percorsi ed i chilometri su apposito registro.

Cura la compilazione e la perfetta tenuta del registro, conservato presso il Corpo, delle armi e Munizione assegnate.

ART. 9) ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE.

L'ufficiale con funzioni di Vice Comandante ha il dovere di coadiuvare il Comandante in tutte le sue funzioni e di sostituirlo a tutti gli effetti in caso di qualunque sua assenza.

ART.10) ATTRIBUZIONI DEI RESPONSABILI DI ZONA.

I Responsabili di Zona coordinano l'attività di vigilanza del personale loro assegnato ed hanno piena autonomia all'interno della Zona di competenza di cui all'Art. 4 comma 1 del presente regolamento con il coordinamento del Comandante.

Redigono le proposte di ordine di servizio e provvedono all'organizzazione dello stesso tenendo conto delle direttive impartite dai superiori, di segnalazioni o risultati di indagini da parte degli Agenti o di notizie provenienti da fonti attendibili.

Svolgono, a tutti gli effetti, attività di Polizia Giudiziaria e rivestono le funzioni di Ufficiali di Polizia Giudiziaria e di Agenti di Pubblica Sicurezza.

ART.11) NORME GENERALI DI CONDOTTA

Tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Provinciale, oltre ai doveri previsti dal presente regolamento, dovrà osservare scrupolosamente le seguenti norme di condotta:

- Tenere, nei rapporti con il pubblico e durante l'accertamento delle violazioni, un comportamento ispirato alla consapevolezza di operare in difesa dell'interesse della collettività e, quindi, energico ma, nello stesso tempo, corretto;
- Evitare, durante il servizio, soste in abitazioni private ed in locali pubblici, salvo che ciò non sia richiesto da ragioni di servizio o da particolari necessità;
- Mantenere in ogni caso, e quindi anche fuori servizio, un contegno corretto;
- Indossare sempre l'uniforme nella foggia prevista e con decenza, durante il servizio;
- Astenersi dall'indossare l'uniforme fuori dell'orario di servizio, tranne che per gli spostamenti dalla propria abitazione agli uffici dove ha sede il Corpo e viceversa;
- Avere costante cura del vestiario, dei mezzi di trasporto, delle armi e di ogni altra cosa avuta in dotazione individuale e che, comunque, venga loro affidata, provvedendo alla necessaria manutenzione ed alla conservazione in perfetto stato di efficienza;
- Approfondire ed aggiornare costantemente la propria preparazione nelle materie di competenza, partecipando agli appositi corsi predisposti dall'Amministrazione Provinciale o da altri Enti;
- Rispettare scrupolosamente i rapporti gerarchici e tenere comportamenti di rispetto e correttezza nei confronti dei colleghi;
- Compilare con cura i fogli giornalieri ed i rapporti mensili di viaggio delle auto in dotazione;
- Usare un linguaggio confacente durante l'uso degli apparati ricetrasmittenti in dotazione;
- Non esercitare la caccia nell'ambito del territorio Provinciale;
- Partecipare alle riunioni di lavoro disposte dal Dirigente, dal Comandante, dal Vice Comandante e dai Responsabili di Zona;

- I servizi in abiti civili, quando particolari esigenze lo richiedano, dovranno essere sempre autorizzate dal responsabile di Zona.

ART.12) QUALIFICHE RIVESTITE DAGLI APPARTENENTI AL CORPO

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale rivestono, a seconda del grado di cui all'articolo 2 del presente regolamento, le qualifiche di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria e Agenti di P.S. ed esercitano in tale veste le funzioni loro attribuite dalle vigenti disposizioni di legge. Quest'ultima qualifica consente di portare su tutto il territorio Provinciale le armi per difesa personale senza licenza di porto d'arma.

ART.13) AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Gli automezzi in dotazione al corpo non possono essere usati che per ragioni di servizio ed in circostanze nelle quali ne sia giustificato il loro uso.

E' tassativamente vietato apportare modifiche o aggiunte di strumenti agli automezzi o permettere la guida o l'uso (compreso il trasporto di persone) estranee all'Amm.ne.

Ogni automezzo verrà corredato di un libretto di servizio sul quale dovranno essere riportate giornalmente, a cura del personale a cui è assegnato lo stesso, l'itinerario, la percorrenza chilometrica, l'orario di partenza e di arrivo, i rifornimenti di carburanti e di lubrificazione, gli interventi di manutenzione ed ogni altro dato ritenuto necessario al fine di un efficace controllo.

I lavori di manutenzione e di riparazione che si rendessero necessari dovranno essere segnalati al Comandante, il quale previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dei competenti uffici dell'Amm.ne Prov.le, disporrà le relative operazioni.

Spetta al personale assegnatario degli automezzi curare la custodia, la pulizia e la normale manutenzione con responsabilità per danni causati da imperizia e/o negligenza.

In caso di incidente stradale nel quale venga accertata la responsabilità per dolo o colpa grave, l'assegnatario risponderà dei danni causati all'automezzo.

ART. 14) EQUIPAGGIAMENTO AUTOMEZZI DI SERVIZIO

Ogni auto sarà equipaggiata con:

- Una o più palette segnaletiche stradali;
- Una torcia elettrica con intermittenza;
- Un lampeggiatore di colore blu;
- Scritte con dicitura "Polizia Provinciale";
- Un binocolo;
- Una cassetta di pronto soccorso;
- Una corda da traino;
- Una pala a manico corto;
- Una bilancia con metro

Al termine del servizio, se gli Agenti non evidenzieranno variazioni della dotazione dell'auto, la stessa dovrà intendersi completa.

Per quanto sopra l'Agente, all'inizio del servizio, dovrà verificare la dotazione ed evidenziare ogni eventuale mancanza con opportuno rapporto trasmesso al Comandante.

Sarà ritenuto responsabile, con conseguente addebito, l'autista che non si otterrà a quanto sopra riportato.

ART.15) DOTAZIONE TECNICA INDIVIDUALE

Ogni appartenente al Corpo di Polizia Provinciale è dotato, in mancanza di normative Regionali o Nazionali che uniformino le dotazione di tutti i corpi analoghi, dei distintivi e degli accessori previsti dall'Amm.ne prov.le di Viterbo.

L'elenco completo della dotazione di cui al comma 1° costituisce l'allegato "A" del presente regolamento.

Ogni singolo appartenente al Corpo è responsabile della cura e della manutenzione della propria dotazione personale.

E' vietata ogni aggiunta o modifica non autorizzata di quanto fornito a spese dell'Amm.ne Prov.le di Viterbo costituente la dotazione tecnica individuale.

ART.16) ARMI IN DOTAZIONE

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale sono dotati dell'arma di ordinanza secondo quanto disposto dall'allegato regolamento speciale in attuazione del D.M. del 04/03/1987, n°145 (allegato B)

ART.17) TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Gli appartenenti al Corpo sono muniti di una tessera di riconoscimento fornita dall'Amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona e deve essere sempre portato con sè.

Deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abiti civili.

Viene ritirata a cura del Comandante, in caso di cessazione o di sospensione dal servizio.

Il personale deve conservare con cura il documento e denunciarne immediatamente al Comando l'eventuale smarrimento.

ART. 18) NORMA TRANSITORIA

Si da atto che le competenze in materia ambientale verranno affidate al corpo solo dopo un adeguato potenziamento dell'organico.

ALLEGATO A
DOTAZIONE TECNICA INDIVIDUALE:
UNIFORME
ACCESSORI

L'uniforme del Corpo di Polizia Provinciale è composta e viene fornita come segue:

Ogni due anni

- Una giacca invernale (in caso di prima assunzione due giacche)
- Due pantaloni invernali
- Due camicie invernali manica lunga
- Due cravatte invernali
- Un berretto invernale
- Un basco da campagna in panno
- Due pullover con scollo a " V" del colore uguale alla divisa.
- Due maglioni operativi
- Quattro paia di calze di lana lunghe
- Una giacca estiva (in caso di prima assunzione due giacche)
- Due paia di pantaloni estivi
- Quattro camicie mezza manica
- Due cravatte estive
- Un berretto estivo
- Quattro paia di calze di cotone lunghe estive
- Un berretto per tuta operativa con visiera
- Due tute operative composte di giacca e pantalone
- Un paio di stivali al ginocchio in gomma
- Due tute da lavoro
- Due paia di guanti da lavoro

Ogni tre anni

- Una giacca a vento in gore-tex con termofodera staccabile
- Due paia di pantaloni antistrappo in gore-tex

Gli accessori e le calzature vengono forniti come segue:

Ad usura

- Un paio di stivali tutta gamba
- Un cinturone in cordura
- Una fondina per pistola in cordura
- Una fondina per pistola in cuoio
- Un portadocumenti-portaplaacca in pelle
- Due moschettoni per fondina in cuoio
- Un porta munizioni da cinturone in cordura
- Un portamanette in cordura
- Una fratina grigioverde con scritta POLIZIA PROVINCIALE in catarifrangente bianco

Ogni due anni

- Due paia di scarpe estive in gore-tex e cuoio
- Un paio di anfibi in gore-tex e cuoio con fondo in gomma antiscivolo
- Un paio di scarponcini estivi in gore-tex
- Un paio di guanti in pelle nera
- Una cintura per pantaloni in cuoio nero alta cm. 4 con fibbia in metallo
- Un copriberretto impermeabile.

Tutti gli indumenti devono essere di colore grigioverde e di qualità rispondente ai campioni depositati presso l'Amministrazione Provinciale di Viterbo.

Alle uniformi vengono applicati i fregi e le mostrine, forniti dall'Amm.ne Prov.le.

ALLEGATO B
REGOLAMENTO SPECIALE
Art.5 comma 5 Legge 07.marzo 1986 n°65
Art.27 comma 1 lettera a) Legge 11 febbraio 1992 n° 157
D.M. 04 marzo 1987 n°145
Legge 28 maggio 1981 n° 286

- Art. 1)** Gli appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale, che rivestono la qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, sono dotati delle armi di ordinanza.
- Art 2)** Gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale ricevono in dotazione una pistola Semi-automatica o a rotazione di modello scelto fra quelli iscritti nel catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 legge 18.04.1975 n° 110 e successive modificazioni, con relative munizioni.
Può essere previsto un modello ed un tipo di pistola, fra quelli iscritti nel suddetto catalogo, diverso per il personale femminile.
Le pistole dovranno essere portate cariche durante il servizio sul campo e scariche con proiettili nel cinturone, negli altri casi.
- Art 3)** Il Corpo è dotato, per determinati servizi tecnici, di:
1. Tre carabine di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40 e relative munizioni.
 2. Sette fucili con canna ad anima liscia calibro 12 (doppietta) e relative munizioni.
 3. Due fucili a narcotico.
- Con Deliberazione della Giunta Provinciale sono nominati un Consegnatario ed un sub-consegnatario delle armi e munizioni di cui sopra, il sub consegnatario collabora con il consegnatario per la disciplina delle operazioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimenti.
- Art. 4)** Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione
- Art.5)** Le armi di cui all'articolo 3 sono portate senza licenza ai sensi dell'articolo 29 della L. 157/92 dagli appartenenti al Corpo nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio ed in quelli attraversati per raggiungerli e farvi ritorno.
L'Amministrazione Provinciale di Viterbo provvede a richiedere all'Autorità Pubblica Competente le licenze e le autorizzazioni necessarie per il porto delle armi di cui all'articolo 2 facendosi carico delle tasse relative.
- Art.6)** Le armi di cui all'articolo 3 sono conservate, prive di munizioni, in una apposita stanza blindata chiusa a chiave la cui chiave sarà a disposizione del consegnatario e del sub-consegnatario.
Le munizioni sono conservate nella stessa stanza blindata, in apposita cassaforte chiusa, con chiave disponibile solo per il consegnatario ed il sub-consegnatario.
- Art.7)** Le armi di cui all'articolo 2 verranno assegnate in via continuativa, come previsto dalla Legge, agli addetti che ne cureranno personalmente la custodia e verranno riconsegnate al Comandante in caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del servizio.
- Art.8)** Le armi di cui all'articolo 3 vengono di volta in volta assegnate a cura del consegnatario,

su ordine scritto del Comandante del Corpo o di chi ne fa le veci. Tali armi devono essere riconsegnate al termine del servizio giornaliero. Le operazioni di carico e scarico delle armi vengono annotate in apposito registro tenuto a cura del Comandante o di chi ne fa le veci.

Art. 9) Per le modalità di porto delle armi valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel D.M. 04.03.1987 n° 145.

Art.10) Ai sensi del D.M. n°145 del 04.03.1987 e della legge 28.05.1991 n°286 deve essere effettuata esercitazione di tiro almeno annuale presso i poligoni di tiro a segno Nazionale, con obbligo di partecipazione.

L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione Provinciale.

Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del Corpo, fermo restando ovviamente le competenze degli istruttori del Tiro A Segno Nazionale.

Il Comandante, constatato l'esito dell'esercitazione, può disporre per tutti od alcuni partecipanti una maggiore frequenza.